

DIRETTIVA 2000/61/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 10 ottobre 2000****che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I lavori di normalizzazione del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) riguardanti la garanzia della qualità del trasporto di merci pericolose non sono ancora terminati. Pertanto la Commissione non può ancora riferire in materia. Di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 1, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 94/55/CE ⁽⁴⁾.
- (2) I lavori della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE-ONU) riguardanti le disposizioni sul baricentro dei veicoli cisterna di cui all'allegato B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), non sono ancora terminati. Di conseguenza, è opportuno modificare la relativa data limite prevista all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 94/55/CE.
- (3) Occorre inserire una disposizione che consenta ad alcuni Stati membri di applicare, a causa delle loro condizioni climatiche, norme più rigorose per talune attrezzature impiegate nel trasporto.
- (4) I lavori di normalizzazione del CEN riguardanti i contenitori e le cisterne non sono ancora terminati. Di conseguenza, è opportuno modificare le date limite previste all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE.
- (5) È opportuno garantire la coerenza tra le disposizioni della direttiva 94/55/CE e le modificazioni necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della medesima direttiva.
- (6) Le date limite per talune attrezzature previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 94/55/CE devono essere prorogate. Per la determinazione di tali attrezza-

ture e della data ultima di applicazione deve essere applicata la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.

- (7) Alle deroghe previste all'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CE deve applicarsi la procedura di cui all'articolo 9 della stessa direttiva.
- (8) Occorre consentire che gli Stati membri adottino deroghe per le operazioni di trasporto a carattere locale sottoponendone l'autorizzazione alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE.
- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (10) Occorre precisare le condizioni affinché un'operazione di trasporto possa essere classificata come trasporti «ad hoc».
- (11) È necessario modificare la direttiva 94/55/CE in tal senso,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/55/CE è così modificata:

1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

- «c) la garanzia della qualità delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.

L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non può essere esteso.

Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.

Entro due anni dall'entrata in vigore della norma europea relativa alla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione valutativa degli aspetti di sicurezza disciplinati dalla presente lettera, corredata di una proposta adeguata per quanto riguarda la sua proroga o abrogazione.»

⁽¹⁾ GU C 171 del 18.6.1999, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 329 del 17.11.1999, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del PE del 18 gennaio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 7) e decisione del Parlamento europeo del 26 settembre 2000.

⁽⁴⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 1999/47/CE (GU L 169 del 5.7.1999, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2) L'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2 le parole «dal marginale 10 599 dell'allegato B» sono sostituite con le parole «dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato C»;

b) al paragrafo 3:

— la lettera b) è sostituita dal seguente:

«b) Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali specifiche concernenti il baricentro dei veicoli cisterna immatricolati sul loro territorio fino all'eventuale modifica della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001 per i veicoli cisterna che rientrano nella disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C, conformemente alla versione emendata dell'ADR applicabile dal 1° luglio 2001 e non oltre il 30 giugno 2005 per gli altri veicoli cisterna.»

— è aggiunta la seguente lettera:

«c) Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al disotto di -20°C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione del materiale per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose su strada effettuato nel loro territorio, fino all'inserimento negli allegati di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche.»

3) L'articolo 6 è modificato nel seguente modo:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo:

«3. Gli Stati membri possono autorizzare, nel loro territorio, l'utilizzazione di veicoli costruiti anteriormente al 1° gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni della presente direttiva, ma che siano stati costruiti secondo i requisiti fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreché i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

Le cisterne e i veicoli costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia continuare ad essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.»

b) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I singoli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di contenitori di recente costruzione ai sensi della disposizione speciale di

cui al punto 4 dell'allegato C e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e d'impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni della presente direttiva, e comunque non oltre il 30 giugno 2001. I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1° luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.

Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.

I contenitori e le cisterne di cui al secondo comma e la data ultima alla quale la presente direttiva è loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.»

c) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente testo:

«..., sebbene per gli imballaggi in materie plastiche che non superano i venti litri di capacità tale data possa essere prorogata fino al 30 giugno 2001 al più tardi.»

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate negli allegati per il trasporto nel loro territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.

Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B della presente direttiva gli Stati membri possono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati per i trasporti di carattere locale nel loro territorio.

Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono applicate indiscriminatamente.

Fatto salvo quanto sopra, gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione, adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle adottate da altri Stati membri, in base al presente paragrafo.

La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni contemplate al presente paragrafo e decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, se gli Stati membri in questione possono adottare tali deroghe»;

e) al paragrafo 10, secondo comma, le parole «ai marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B» sono sostituite da «le disposizioni speciali di cui al punto 5 dell'allegato C»;

f) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. Gli Stati membri possono concedere autorizzazioni valide soltanto sul loro territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietate dagli allegati A e B o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo»;

g) al paragrafo 12, le parole «dai marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B» sono sostituite da «dalle disposizioni speciali di cui al paragrafo 5 dell'allegato C».

4) All'articolo 8 il riferimento agli allegati «A e B» è sostituito da «A, B e C».

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.»

6) Il testo dell'allegato C, figurante in allegato alla presente direttiva, è aggiunto come allegato C.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° maggio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 ottobre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET

ALLEGATO

«ALLEGATO C

Disposizioni particolari relative ad alcuni articoli della presente direttiva

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:
 - i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi, per unità di trasporto:
 - 1 000 kg per la divisione 1.1, o
 - 3 000 kg per la divisione 1.2, o
 - 5 000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;
 - ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacità totale di oltre 3 000 litri delle seguenti materie:
 - materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,
 - materie delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o più cifre significative (escluso lo zero);
 - iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive): colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).
 2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 2, è il marginale 10 599 dell'allegato B.
 3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), è il marginale 211 128 dell'allegato B.
 4. La disposizione particolare applicabile all'articolo 6, paragrafo 4, è il marginale 2 211 dell'allegato A.
 5. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 6, paragrafi 10 e 12, sono i marginali 2 010 e 10 602 degli allegati A e B.»
-